



Ordinanza municipale

concernente la tassa di raccolta e eliminazione degli scarti vegetali

(del 12 ottobre 2021)

IL MUNICIPIO DI BIASCA

richiamato il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti (Rrif) del 17 febbraio 2020;

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

(art. 3 / art. 16 Rrif)

La presente ordinanza stabilisce la tassa base del servizio di raccolta e di eliminazione degli scarti vegetali su tutto il territorio comunale.

Art. 2 Tassa scarti vegetali

(art. 23 Rrif)

Il Municipio ha fissato come segue le tasse comunali proporzionali alla quantità.

- ¹ Tassa proporzionale alla quantità che viene riscossa direttamente presso l'Ecocentro:
 - verde consegnato all'Ecocentro: CHF 14.85/quintale (IVA esclusa)
- ² Tassa annuale vignetta per la raccolta e smaltimento dei contenitori privati:
 - contenitori verde fino a 140 litri CHF 72.00 (IVA esclusa)
 - contenitori verde fino a 240 litri CHF 144.00 (IVA esclusa)
 - contenitori verde fino a 770 litri CHF 462.00 (IVA esclusa)

La vignetta entra in vigore a partire dal 1. dicembre dell'anno precedente ed ha validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo rispetto all'anno di competenza (per anno di competenza s'intende l'anno stampato sulla vignetta).

Art. 3 Esercizio di raccolta

(art. 12 / art. 16 Rrif)

- ¹ Di regola, i giri di raccolta del verde vengono eseguiti:
 - da marzo a novembre: tutti i giovedì
 - da gennaio a febbraio: ogni due giovedì
 - in dicembre: un giovedì al mese
- ² Per accedere al servizio occorre applicare l'apposita vignetta annuale, in maniera visibile. I contenitori privi di vignetta annuale non saranno svuotati.

Art. 4 Luoghi di raccolta

(art. 16 Rrif)

La consegna al "giro verde" deve avvenire mediante gli apposti contenitori di proprietà dei privati cittadini da esporre in modo ben visibile e facilmente accessibile agli addetti e ai veicoli di servizio. Il deposito dei contenitori del verde deve avvenire senza creare pericolo per gli altri utenti della strada.

Art. 5 Procedura di tassazione e di esazione

(art. 23 Rrif)

- ¹ La vignetta è acquistabile a partire da inizio novembre presso i Servizi finanziari dell'amministrazione comunale durante i normali orari d'apertura degli sportelli.
Entro fine ottobre i Servizi finanziari provvedono ad inoltrare un conteggio della tassa "Vignetta verde" a tutti coloro che hanno acquistato la vignetta l'anno precedente. A pagamento avvenuto, entro il 15 dicembre, i Servizi finanziari inoltrano per posta le vignette pagate.
- ² Su richiesta può essere ordinata. A pagamento avvenuto, i Servizi finanziari provvederanno all'invio della/e vignetta/e ordinata/e.

Art. 6 Rimedi di diritto

(art. 28 Rrif)

- ¹ Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
- ² Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.
- ³ Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione conformemente agli art. 208 e seguenti LOC.
- ⁴ Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPAm).

Art. 7 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore il 1. gennaio 2022.

Il Sindaco:



Loris Galbusera

Per il Municipio:



Igor Rossetti

Adottata con risoluzione municipale no. 726 del 12 ottobre 2021
Pubblicata all'albo comunale dal 18 ottobre 2021 al 19 novembre 2021
In vigore dal 1. gennaio 2022